

STATUTO UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Comuni di Ardauli, Bidoni, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile e Ula Tirso.

STATUTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

CAPO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Natura dell'Unione- I Comuni di ARDAULI, BIDONI, BUSACHI, FORDONGIANUS, NEONELI, NUGHEDU SANTA VITTORIA, SORRADILE, ULÀ TIRSO, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale N. 12/2005 e dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art. 2 – Denominazione e sede - L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU. L'Unione ha sede legale in Busachi, loc. Giolantine (ex sede Comunità Montana n. 15 del Barigadu). L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, ricompresi nell'ambito del territorio dell'unione dei comuni.

Art. 3 – Finalità dell'Unione -È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità. L'Unione dei Comuni del Barigadu persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento e al miglioramento economico, sociale e culturale dei Comuni appartenenti all'Unione. L'Unione dei Comuni del Barigadu, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Oristano, della regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea. Provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 4 – Oggetto - Possono essere affidate all'Unione dei Comuni del Barigadu, le competenze concernenti le seguenti funzioni e compiti:

amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto; tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale, piani di edilizia economico-popolare, gestione dei rifiuti solidi urbani e servizi rivolti alle attività produttive; polizia locale e vigilanza urbana; culturali, scolastici e servizi bibliotecari; impianti sportivi; servizi assistenziali; sviluppo economico e Piani insediamenti produttivi; servizio programmazione economico – finanziaria; servizio personale comunale, dei cantieri e lavori in economia; servizio dei tributi comunali; servizio statistica; servizio pubbliche relazioni e comunicazioni; servizio segreteria generale; nucleo di valutazione del personale e del controllo interno di gestione; servizio legale e difensore civico; servizi cimiteriali; servizi turistici e promozione del territorio; servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Art. 5 – Adesione di nuovi Comuni - I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri che lo compongono. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale di modifica dello statuto.

Art. 6 – Durata - L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno 1/3 dei comuni facenti parte.

Art. 7 – Recesso -Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Nell'ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni la gestione dei servizi e del personale demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti e del personale facenti capo all'Ente soppresso. I termini e l'accadimento di cui ai commi due e tre debbono, in ogni caso, consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonché consentire il rispetto dei termini di legge per

l'adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d'imposta e, comunque, di quanto previsto dal T.U. n. 267/2000. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune/i interessato/i e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art.8 – Procedimento per il trasferimento delle competenze - Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute da un rappresentante dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 6 del precedente articolo 7.

CAPO II – GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.

Art. 9 – Gli organi - Sono organi dell'Unione: L'Assemblea; Il Consiglio di Amministrazione; Il Presidente.

Art. 10 – L'Assemblea - L'assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti associati. L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art.11 - Composizione - L'assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato

fra i Sindaci o gli Assessori pro tempore degli stessi. Al suo interno l'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre il Presidente. Le indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del Sindaco e degli Assessori del Comune più popoloso facente parte dell'Unione; Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge; L'espressione di voto in assemblea è paritaria.

Art. 12 – Funzionamento - Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13 – Competenze dell'assemblea - L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'assemblea: La nomina del Presidente; La nomina dei revisori dei conti; L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; L'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione; L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale; L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi; La verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione; La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione; L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali, L.R. N. 12/2005.

Art.14 – Deliberazioni - Le deliberazioni dell'assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti valutazioni sulle persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione

delle sedute dell'Assemblea. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art.15 – Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è formato da non più di quattro componenti oltre il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale. Il Consiglio di Amministrazione così costituito dura in carica 5 (cinque) anni, salvo diverse pattuizioni all'atto dell'elezione. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tutto il tempo del loro mandato amministrativo. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art.16 – Competenze - Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art.17 – Adunanze e deliberazioni - L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale; Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.18 – Il Presidente dell'Unione - Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente, assicura il raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le riunioni e assicura l'unità dell'attività dell'Unione. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art.19 - Vicepresidente - In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un

Vicepresidente, componente del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea.

Art.20 – Prerogative e responsabilità - Agli amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

CAPO III – ORGANI GESTIONALI – STRUTTURE E UFFICI

Art.21 – Principi e criteri generali - L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art.22 - Personale - L'Unione di Comuni assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali.

Art. 23 – Segretario - Il Segretario dell'Unione, viene nominato su proposta del Presidente e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale.

Art. 24 – Incompatibilità e responsabilità.- A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato. Il Direttore e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV – GESTIONE – FINANZA E CONTABILITÀ.

Art. 25 – Attività gestionale dell'Unione - La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire

il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000 e alla L.R. N. 12 del 2005.

Art. 26 – Patrimonio - L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL associati, da trasferimenti da Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità. È demandato all'Assemblea l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 27 – Trasferimenti per partecipazione alle spese - L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provvede a ripartire le spese sugli enti aderenti in parti uguali. Per i servizi associati l'Unione provvede a ripartire le relative spese secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 28 – Contratti e appalti - Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

CAPO V – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 29 – Rimozione e sospensione - I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 30 – Raccordo con gli Enti - L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Rende, inoltre, possibile la

vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 31 – Interventi degli Amministratori - I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 32 – Revisione economica e finanziaria - Il Consiglio dell'Unione elegge l'Organo di Revisione contabile secondo le procedure di cui al D.Lgs 267/2000. L'Organo di Revisione è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni. L'Organo di Revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

CAPO VI – TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 33 – Trasparenza - L'Unione uniforma la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di Comunicazione consentono.

Art. 34 – Albo delle pubblicazioni - L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per

disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all'albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti a tutti i cittadini.

Art.35 – Accesso e informazione -L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale; L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 36 - Partecipazione - L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti. L'Unione, a tal fine, è impegnato: ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti; A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi. A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi. L'Unione, periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei

servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 37 – Associazionismo e volontariato - L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Organi di governo - L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 39 – Atti regolamentari - Sino all'emanazione dei propri regolamenti, l'Unione applica le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.

Art. 40 – Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi - Fino all'adozione della dotazione organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre all'utilizzazione del personale degli enti aderenti nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, ente gestore ed annessa tesoreria.

In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli uffici dell'Unione.

Art. 41 – Primi adempimenti e trasferimento delle competenze - Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art.8 con atti del Consiglio Comunale.

Art. 42 – Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme Regolamentari Comunali incompatibili. - L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 43 – Affidamento del servizio di tesoreria - Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato provvisoriamente al tesoriere del Comune di Busachi.

Art. 44 – Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto - Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio. La proposta di modifica si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti L'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta approvazione dell'organo di controllo. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'atto di ratifica di modifica statutaria. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo riferimento.

Art. 45 – Norma di rinvio - Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 46 – Entrata in vigore - Il presente STATUTO esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.

Per la Conferenza dei Sindaci
Dr. Roberto Putzolu

(277 a pagamento)